

All. 1

Oggetto: Decreto di approvazione schema di convenzione CREA ed autorizzazione relativo impegno di spesa.

Il Direttore Generale**Visto**

- il D. Lgs. n. 42/2004;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- la L. n. 241/1990;
- il D.P.C.M. n. 54 del 15.3.2024, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed*

internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;

- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal MASAF, istituito con D. Lgs. n. 454/1999 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della L. 23 n. 190/2014, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- il CREA sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori; svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore; fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare; assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante; svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali; svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore; favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati; promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale; svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo; svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare; svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agroindustriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e che in particolare il Centro di ricerca Cerealcoltura e Colture Industriali con sede amministrativa in Foggia, S.S. 673, m. 25200 c.a.p. 71122 (CREA-CI), e sedi e laboratori dislocate sul territorio nazionale, tra cui il laboratorio di Caserta (via Torrino, 3 - 81100, CE) svolge le seguenti attività: genetica, miglioramento genetico, selezione varietale e agrotecnica di specie erbacee, con particolare attenzione alla sostenibilità della coltivazione e alla qualità delle produzioni in un'ottica di filiera; cura e mantenimento di collezioni vegetali erbacee adatte alla coltivazione in ambiente mediterraneo per

la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità;

- Il Parco archeologico di Pompei si estende per oltre 130 ettari e comprende il sito archeologico di Pompei, con le aree verdi oltre le mura per un'estensione complessiva unitaria e omogenea di oltre 105 ettari con la città antica, le ville rustiche e le necropoli, i siti delle ville di *Stabiae*, la Reggia di Quisisana con alcuni esemplari arborei di particolare rilevanza botanica e monumentale, i 13 ettari del parco del Real Polverificio Borbonico, poi Istituto Sperimentale per i Tabacchi di Scafati, il parco protostorico di Longola, a Poggiomarino, le aree verdi a corredo dei siti di Oplontis a Torre Annunziata e Boscoreale. Per restare alla sola area di Pompei il nucleo è rappresentato dal sito archeologico della città antica che, entro la mandorla del circuito murario antico, occupa circa 60 ettari di estensione con case, edifici, templi, giardini, orti, vivai, vigneti, ma con questo e intorno ad esso si sviluppa un territorio naturalistico, paesaggistico e culturale, vero patrimonio di biodiversità da tutelare e valorizzare. Si tratta di un contesto ambientale e culturale unico dove l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., cancellando città e territori, ha determinato uno iato e una data precisa dalla quale, già pochi anni dopo, il terreno ha incominciato a rivegetare e a formare quel paesaggio agrario i cui sviluppi sono anche testimoniati dalle vedute dei viaggiatori del *Gran Tour* settecentesco, all'alba della riscoperta della città sepolta, avviata nel 1748. L'*unicum* di questo territorio è rappresentato da questo insieme di territori agricoli nati dalle attività antiche, medievali e moderne sviluppate sulla coltre eruttiva che coprì il terreno di 6-9 metri di ceneri, pomici e lapilli, e di territori riemersi con le attività dello scavo archeologico. Lo scavo archeologico ha permesso di riportare alla luce gli edifici della città antica ma anche le sue aree verdi, gli orti, i vivai, i giardini, gli spazi pubblici e coltivati. La biodiversità del territorio delimitato dai confini amministrativi del Parco archeologico di Pompei rappresenta, pertanto, caratteristiche di unicità anche nei confronti del territorio circostante, oltre che costituire un vero e proprio baluardo ambientale verso l'urbanizzazione selvaggia di una delle aree più densamente popolate ed edificate d'Europa;
- sono presenti nel territorio del Parco specie vegetali e animali non più presenti all'esterno, veri relitti di quel paesaggio agrario scomparso per effetto dell'urbanizzazione novecentesca, specie esotiche rare all'esterno e che qui si sono acclimatate, a partire dall'inizio del Novecento come il falso pepe;
- il Vivaio della Flora pompeiana alla Casa di Pansa, nella Regio VI di Pompei, inaugurato nel 2021, è un centro di ricerca sulla coltivazione antica e la selezione delle specie antiche che salvaguardia le specie rare o endemiche del germoplasma vegetale di varietà antiche con conseguenti caratteristiche di una maggiore biosostenibilità. Il Vivaio si configura inoltre come un centro didattico che sottolinea il

rapporto uomo-natura nel mondo antico, il giardino utilitaristico, attraverso le lezioni di Plinio il Vecchio, Columella e di altri autori antichi che insegnano cosa e come coltivare. L'iniziativa è finalizzata alla valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali, curandone tutti gli aspetti, dall'ideazione, alla promozione, all'esecuzione, non trascurando le problematiche relative alla presenza vegetale nelle aree archeologiche in relazione al biodeterioramento operato sui manufatti. Un'accurata attenzione alle scelte delle specie coltivate e riprodotte e che non solo tiene conto della vegetazione autoctona della flora vesuviana ma completamente e scientificamente inerente al patrimonio vegetale utilizzato 2000 anni fa. I sistemi di allevamento antichi hanno portato con loro lo studio dei reperti archeologici che in antico erano utilizzati per la coltivazione, *in primis* le *ollae pertusae* o *ollae perforatae*. Di alcune di queste, di diverso formato, è stato fatto il rilievo con *laser scanner* e la riproduzione in ceramica artigianale con tecniche, impasti e cotture il più possibile vicini a quelli antichi (gli esemplari sono stati marchiati per evitare qualsiasi confusione con i reperti archeologici) per riattivare il "reperto archeologico" nella sua funzione originaria e scoprire che si tratta di uno straordinario metodo di coltivazione, peraltro del tutto ecocompatibile;

- per tutti questi motivi e per altri legati all'unicità del complesso ambientale il Parco Archeologico di Pompei vuole avviare la costituzione di una banca del germoplasma e della biodiversità (specie vegetali e animali) con la finalità di censire le specie viventi presenti nel territorio di appartenenza (Pompei antica e il suo *ager* antico e moderno), di sviluppare collezioni in campo e applicare studi, ricerche e sperimentazioni per l'individuazione e la selezione di specie vegetali con caratteristiche sempre più prossime a quelle antiche;

- per costituire la banca del germoplasma e della biodiversità del Parco Archeologico di Pompei occorrerà mettere in campo, dapprima le azioni conoscitive attraverso il censimento delle specie, per poi agire sulla sperimentazione in campo, sulla tutela, coltivazione, allevamento o sviluppo delle specie più rare o oggetto di ricerca e selezione dei caratteri, anche con la costituzione di vivai, aree protette, centri di ricovero, luoghi di conservazione e sperimentazione (a tal fine è in corso di ristrutturazione l'ex Essiccatoio dei Tabacchi al Real Polverificio Borbonico quale sede del *Pompeii Innovation Hub* per la ricerca sulla biodiversità);

- il CREA, in considerazione della sua struttura scientifica e della sua *mission* specifica, appare come il partner strategico ideale per la realizzazione di tale progetto;

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "*i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività*";

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- in base all'art. 7, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;
- in base all'art. 15 della L. n. 241/1990 *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- per tali ragioni è stato, dunque, predisposto uno schema di convenzione tra il Parco ed il CREA in relazione alla cui esecuzione verrà riconosciuto al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo massimo pari ad € 49.000,00 (quarantanovemila euro). Tale importo verrà riconosciuto al CREA esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

Tanto premesso

decreta

1) di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;

2) di approvare lo schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 allegato al presente decreto (all. 1);

3) di autorizzare l'impegno di spesa necessario, pari ad € 49.000,00;

4) di dare atto che la somma trova copertura finanziaria su fondi ordinari del bilancio 2024 nel capitolo di spesa n. 1.2.1.005 (Impegno n. 305/2024).

Visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario Amministrativo

Dott. Davide Russo



Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



